

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 28 febbraio 2014



IRAP

Italia Oggi	28/02/14	P. 31	Studio associato senza Irap	Debora Alberici	1
Sole 24 Ore	28/02/14	P. 17	Studi associati con Irap da provare	Laura Ambrosi	2

ENERGIE RINNOVABILI

Italia Oggi	28/02/14	P. 51	Opportunità dalle rinnovabili		3
-------------	----------	-------	-------------------------------	--	---

DECRETO APPALTI E RICORSI

Italia Oggi	28/02/14	P. 54	Appalti senza valutazione rischi	Luigi Oliveri	4
-------------	----------	-------	----------------------------------	---------------	---

INNOVAZIONE E RICERCA

Corriere Della Sera	28/02/14	P. 37	L'innovazione? aumenta i margini di almeno il 4%	Rita Querzé	5
---------------------	----------	-------	--	-------------	---

PARAMETRI AVVOCATI

Sole 24 Ore	28/02/14	P. 23	Avvocati, parametri al traguardo	Patrizia Maciocchi	6
-------------	----------	-------	----------------------------------	--------------------	---

MEDICI

Sole 24 Ore	28/02/14	P. 18	Collaborazione tra medici e avvocati		7
-------------	----------	-------	--------------------------------------	--	---

PADRE-FIGLIA


Studio associato senza Irap

DI DEBORA ALBERICI

Non è tenuto al versamento dell'Irap lo studio associato composto da padre e figlia, senza dipendenti. In questo caso, infatti, non si configura l'autonoma organizzazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 4663 del 27 febbraio 2014, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Infatti, hanno spiegato i giudici con l'Ermellino, la presuntio hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio dell'esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione. È quanto accaduto nel caso sottoposto all'esame della Corte dove la Ctr ha evidenziato l'assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione. Nello stesso filone giurisprudenziale si incardina la sentenza n. 14060 del 3 agosto 2012 secondo cui ove l'attività di un professionista si volga nella forma dello studio

associato (nel caso di specie con il coniuge, mentre nella attuale controversia i due associati sono padre e figlia) il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell'Irap accertare specificamente l'entità e l'incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della attività professionale dello studio. Il tema Irap sugli studi associato non può contare su un orientamento univo e consolidato. In alcune occasioni la Suprema corte ha sancito che il prelievo fiscale scatta a prescindere dal livello organizzativo in altre lo ha escluso in assenza di una struttura autonoma.

A ottobre di quest'anno la sezione tributaria del Palazzaccio, con la sentenza n. 22941, ha sancito che non paga l'Irpa il professionista ospitato in uno studio associato e supportato nell'attività quotidiana da una società. La decisione è stata resa a pochi giorni dalla pronuncia che ha escluso l'automatica soggezione al tributo dei professionisti che hanno un dipendente.



CASSAZIONE

Studi associati con Irap da provare

Laura Ambrosi

■ L'associazione tra professionisti non è stabile organizzazione ai fini Irap, ma rappresenta solo una presunzione superabile con adeguata motivazione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 4663 depositata ieri.

Uno studio associato tra padre e figlia ricorreva avverso una pretesa Irap da parte dell'agenzia delle Entrate. Entrambi i giudici di merito confermavano le ragioni dei contribuenti, ma ciò nonostante l'ufficio insisteva proponendo ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Ctr.

I giudici di legittimità, rigettando le doglianze, hanno affermato che la sussistenza di uno studio associato può costituire solo un indizio di una stabile organizzazione ai fini Irap. Si tratta, dunque, di una mera presunzione che può essere superata solo con adeguata motivazione.

È poi il giudice di merito a dover accertare se quando l'attività di un professionista è esercitata nella forma dello studio associato, ai fini dell'applicazione dell'Irap, ricorrano altri elementi che possano attestare l'esistenza di una stabile organizzazione.

Va riscontrata l'entità e l'incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte dell'attività professionale dello studio (Cassazione 14060/2012 e 22506/2012).

Nella specie, il giudice di merito aveva accertato l'assenza di spese per personale dipendente e l'insussistenza di un'autonoma organizzazione. Ne conseguiva pertanto, che lo studio non era tenuto al versamento Irap per il solo fatto di esercitare in forma associata.



L'Eppi ha siglato un'intesa con il fondo di investimento di settore della società Abraxas


Opportunità dalle rinnovabili

La valutazione tecnica degli impianti passa dai periti

Il fondo Sif (Sustainable investment fund) della compagnia Eos Sicav Plc è gestito dalla società Abraxas. Il fondo si pone come obiettivo l'investimento in società proprietarie di impianti o infrastrutture che abbiano il giusto profilo di rischio e rendimento e il cui impatto ambientale possa considerarsi sostenibile.

Eppi è interessata a incentivare opportunità di lavoro per i suoi iscritti, in particolare per i giovani periti industriali liberi professionisti. Avendo firmato un accordo di intesa con Abraxas/Eos, gli iscritti a Eppi tramite www.eppi.it possono sia segnalare delle opportunità di investimento (fase di «scouting»), che candidarsi alla valutazione tecnica di impianti già sotto esame o alla verifica annuale del funzionamento di quelli già acquisiti (fase di analisi e revisione).

Nel primo caso, se il progetto viene giudicato interessante, Abraxas/Eos procede a un suo approfondimento in collaborazione sempre con il perito industriale proponente. Se tale approfondimento ha esito positivo Abraxas/Eos, per conto del Fondo Sif, sottoscrive con il perito industriale proponente un accordo in esclusiva relativo all'attività di segnalazione effettuata che prevede una commissione «a successo». La valutazione si basa anche su una due diligence tecnica, che i periti selezionati tra quelli che hanno inviato la candidatura, avranno l'opportunità di svolgere.



Il Consiglio di stato corregge il tiro della giurisprudenza di merito, molto più restrittiva

Appalti senza valutazione rischi *Il Duvri è superfluo nelle gare per servizi e forniture*

DI LUIGI OLIVERI

Non è sempre necessario il Documento di valutazione dei rischi interferenti (Duvri) nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture.

Lo chiarisce la sentenza del Consiglio di stato, sezione V, 21 gennaio 2014, n. 330, che corregge il tiro della giurisprudenza di primo grado e di alcune teorie, secondo le quali l'obbligo di predisporre il Duvri scatterebbe sempre e comunque, per qualsiasi procedura d'appalto.

I giudici di palazzo Spada contestano radicalmente l'assunto. Occasione ne è stata una controversia relativa ad un appalto di servizio di mediazione culturale, per il quale l'amministrazione appaltante non aveva previsto, nel bando e capitolato, alcuna norma relativa all'eventuale sussistenza e quantificazione degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, astenendosi anche da valutare i rischi di interferenze nello svolgimento delle attività dell'aggiudicatario. Ciò in considerazione della natura prevalentemente intellettuale della prestazione richiesta ai mediatori culturali e, ancora, della circostanza che l'appalto non chiedeva lo svolgimento di nessuna attività al di fuori della sede di lavoro della

aggiudicatario o comunque presso le sedi della stazione appaltante. Il che escludeva in radice la possibilità di «interferenze» fisiche tra lavoratori.


Secondo il Consiglio di stato, in presenza di servizi caratterizzati da prestazioni prevalentemente intellettuali e di una oggettiva impossibilità di interferenze con il lavoro dei dipendenti della stazione appaltante, le regole speciali di tutela dei lavoratori previste dall'ordinamento non debbono essere applicate. Il Duvri, ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 81/2008, ha lo scopo di evidenziare le misure di sicurezza necessarie per ridurre il rischio che attività lavorative svolte nella sede della stazione appaltante si «incastrino» con i lavori svolti dall'appaltatore, esponendo lavoratori ai rischi propri delle lavorazioni dell'appaltatore.

È piuttosto evidente che se, per un verso, l'attività dell'appaltatore è esente da rischi, in quanto prevalentemente di natura intellettuale; e, per altro verso, non viene svolta nelle sedi di potenziale interferenza, la redazione del Duvri non avrebbe alcuna utilità.

Nel caso di specie, Palazzo Spada ha ritenuto non dimostrata la presenza di fattori di rischio, tali da imporre una regolamentazione par-

ticolare dei profili di sicurezza connessi al servizio di mediazione culturale.

La sentenza della sezione V ricorda anche l'illegittimità di clausole di gara poste per imporre ai concorrenti di specificare nelle offerte la consistenza degli oneri per la sicurezza «in assenza con clamata di rischi», perché ciò lederebbe il principio di razionalità nella conduzione degli appalti e il favore per la partecipazione. Dunque, apparirebbe «assolutamente meccanistico e del tutto non pertinente con gli interessi sostanziali dell'Amministrazione» appaltante prevedere negli atti di gara da un lato il Duvri, dall'altro la valutazione dei rischi, se per la prestazione contrattuale richiesta non risultano evidenze di rischi connessi all'attività lavorativa.




La lente

L'INNOVAZIONE? AUMENTA I MARGINI DI ALMENO IL 4%

Che vantaggio hanno le imprese manifatturiere che innovano rispetto a quelle che frenano sugli investimenti? Oggi una misura c'è. A fornirla è un'indagine condotta dall'università Cattolica di Milano insieme con Istat. Prima di tutto pesa l'ambito in cui opera l'azienda. Nei settori ad alta tecnologia il margine operativo lordo in media è pari al 10% del fatturato, al 11% per le imprese più innovative. Nei settori a bassa tecnologia si scende al 7,2% (7,6% per le aziende più innovative). Quasi quattro punti percentuali in più di margine operativo sul fatturato: un divario consistente. Il valore aggiunto dell'indagine sta nell'aver interpolato i dati dell'indagine biennale Istat sull'innovazione delle imprese con i bilanci delle aziende stesse. I casi considerati sono stati cinquemila. Tornando alla redditività delle aziende, l'innovazione è straordinariamente premiante per le grandi imprese, quelle con più di 250 dipendenti. Qui il margine operativo lordo sul fatturato è dell'8,9% per le società più innovative, del 7,1% per tutte le altre. L'indagine segnala il calo della produttività del lavoro negli ultimi 10 anni in Italia. Oggi a Milano, presso l'università Cattolica, la presentazione del rapporto, a cui parteciperà anche l'economista francese Jean Paul Fitoussi.

Rita Querzé


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Giustizia. Dopo due anni di lavori via libera delle commissioni di Camera e Senato con le ultime proposte di ritocchi

Avvocati, parametri al traguardo

Richiesta di non ridurre troppo i compensi per le controversie di minor valore



Patrizia Maciocchi

Per i **parametri forensi** dopo quasi due anni di "lavori in corso" arriva il via libera delle Commissioni giustizia di Camera e Senato e si avvicina l'approdo in Gazzetta.

La commissione di Palazzo Madama ha espresso il suo parere favorevole mercoledì, mentre il sì dalla commissione della Camera è arrivato ieri, ora manca solo un breve passaggio al Consiglio dei ministri. Nel dare il semaforo verde sia la Commissione del Senato, sia quella della Camera hanno formulato delle osservazioni utili a correggere la rotta su alcuni punti, con l'invito al Governo ad apportare, benché non

vincolato a farlo, le modifiche indicate. La Commissione del Senato raccomanda, tra l'altro, di non ridurre eccessivamente i compensi delle cause di minor valore, in particolare quelle trattate davanti al giudice di pace o delle procedure esecutive, per azioni che sfuggono al criterio del solo valore economico della controversia. Nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità il consiglio è di imporre un obbligo di motivazione per il giudice che liquida le spese, anche a tutela dei ricorsi innovativi per la giurisprudenza.

Perplexità, infine, per la quantificazione del compenso (tabella 20) per le procedure fallimentari di valore inferiore ai 1.100 euro perché il fallimento scatta con un debito che supera i 30mila euro.

La Commissione giustizia della Camera, oltre ad alcuni punti già evidenziati dal Senato, indica altre criticità. A cominciare

dall'articolo 26, che per l'attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale fissa il tetto massimo del compenso al 5% del valore dei beni amministrati. La preoccupazione è per i giovani professionisti, che si troverebbero in caso di valore scarso o nullo a percepire un compenso irrisorio rispetto al lavoro da svolgere. Meglio prevedere un compenso a scaglioni, sopprimendo anche il criterio accessorio della durata dell'incarico. Complessità e impegno bastano a determinare il compenso ed evitano il rischio di allungare pretezosamente i tempi. Sul fronte dei compensi per il patrocinio a carico dello Stato la Commissione della Camera pone il problema del rapporto tra norme di grado diverso. Il testo unico sulle spese di giustizia, introdotto dalla legge di Stabilità 2014, taglia di un terzo le somme che spettano al difensore, mentre il decreto in esame riduce del 30%, nel penale, gli importi per il difensore di chi è ammesso al beneficio. Va soppressa quest'ultima disposizione, lasciando spazio alla norma di rango primario. Il Governo è invitato anche a fissare il rimborso forfetario per le spese generali tra il 10% e il 20% e a prevedere una tabella specifica per le cause di famiglia e i giudizi minorili. Tanti, poi, i refusi da correggere nei compensi indicati nelle tabelle.

Soddisfatta del lavoro svolto la presidente della Commissione giustizia della Camera, Donatella Ferranti: «Un parere equilibrato approvato all'unanimità e frutto di un ottimo lavoro da parte del relatore Scalfarotto, che ha saputo ben amalgamare le riflessioni emerse. Abbiamo dato al governo diversi suggerimenti che, se accolti, potranno migliorare il testo del decreto legislativo e valorizzare al meglio la professionalità degli avvocati».

In sintesi

01 | LA MOTIVAZIONE

Opportuno l'obbligo di motivazione nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità

02 | DOPO IL PROCESSO

Utile ripristinare il compenso per le prestazioni nella fase successiva alla decisione

03 | LA STRAGIUDIZIALE

Per l'attività amministrativa giudiziaria o convenzionale suggerito il compenso a percentuale per scaglioni, con un minimo inderogabile

04 | LE CORREZIONI

Tanti refusi sull'ammontare dei compensi da correggere



APPELLO OUA

Collaborazione tra medici e avvocati

A seguito delle polemiche dei giorni scorsi tra avvocati e medici, scatenate da un messaggio pubblicitario, il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Nicola Marino, ha affermato che «invece di contrapposizioni abbiamo bisogno di collaborazione tra professionisti per isolare le "mele marce" che si annidano in ogni settore professionale. Medici e avvocati, assieme, devono collaborare per arginare il mercato delle denunce facili e, allo stesso tempo, per ottenere giustizia quando i cittadini sono vittime di un abuso o di un errore. Purtroppo in questi anni, per effetto della diffusione di una cultura pseudo-liberista, troppe società di servizi (al cui interno lavorano sia medici che avvocati) fanno concorrenza con ogni mezzo ai legali». Marino ha lanciato un appello ai medici per aprire un confronto su questi temi.

